

SENT. N. 375/202
REP. 382/2025
DEL 15/10/2025

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 425-1/2025 P.U.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

N. 186/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott. Luca Perilli - Presidente

dott. Simonetta Bruno - giudice

dott. Angelina Augusta Baldissera - giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o in subordine controllata promosso

da

ALAYAN S.P.A. (GIÀ CGT EDILIZIA S.P.A.)

nei confronti di

SIDDIQ IRFAN quale titolare dell'impresa individuale **AUTO SI DI SIDDIQ IRFAN**

Il tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Castegnato (BS);
- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, secondo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 50.000,00;
- ricorre una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art. 2, primo comma lett. c) CCII, desumibile da:
 1. decreti ingiuntivi;
 2. atti di precetto;
 3. pignoramenti presso terzi negativi;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione controllata.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

1. DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di SIDDIQ IRFAN TITOLARE DELL'OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE AUTO SI DI SIDDIQ IRFAN (c.f. SDDRFN83B03Z236M), corrente in Castegnato (BS);
2. NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Angelina Baldissera;
3. NOMINA liquidatore il dott. Tobia Lazzari;
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6. AVVISA che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n. 136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il

pagina 2 di 3



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;

7. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore ex art. 216 comma due CCII;
8. DISPONE che il liquidatore, entro 15 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
9. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
10. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
11. DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 16/10/2025.

Il giudice estensore
Angelina Augusta Baldissera

Il Presidente
Luca Perilli

